

**Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 aprile – 6 maggio
2016, n. 19005**

Presidente Rotundo – Relatore Costanzo

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 547/2015, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, a C.S. ex art. 385, commi 1 e 3, cod. pen., per essersi allontanato arbitrariamente dal domicilio presso il quale era ristretto in regime di detenzione domiciliare.

2. Nel ricorso presentato personalmente da C.S. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione degli artt. 43 e 385 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla prova dell'elemento psicologico del reato, essendo emerso dalla istruttoria la volontà di allontanarsi dal domicilio per recarsi presso la Casa circondariale di Arienzo per ripristinare la sua detenzione carceraria, già espressa al magistrato di sorveglianza.

Considerato in diritto

1. II motivo di ricorso in cassazione ha lo stesso contenuto del ricorso in appello già vagliato nella sentenza impugnata. La Corte di appello ha accolto la rappresentazione dei fatti fornita dall'imputato (si era allontanato dalla abitazione - eletta a sede della sua detenzione domiciliare - della figlia per contrasti con i familiari), ma ha ravvisato l'elemento psicologico (dolo generico) del reato per essersi comunque S. - seppure per breve tempo - sottratto alla detenzione domiciliare, senza prima passare dalla Stazione dei Carabinieri preposti al suo controllo o comunque avvisarli.

2. Costituisce evasione qualsiasi volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare senza autorizzazione e non rilevano la sua durata, la distanza dello spostamento (Sez. 6, n. 11679 del 21/03/2012, Rv. 252192; Sez. 6, n. 26163 del 09/06/2009 Rv. 244469) o le motivazioni del soggetto, neanche l'intento di chiedere di essere condotto in carcere o di recarsi personalmente in carcere (Sez. 6, n. 22109 del 13/05/2014, Rv. 262537). Né può ravvisarsi ordinariamente la causa di giustificazione dello stato di necessità per asserito deterioramento dei rapporti con i congiunti conviventi, dal momento che in questa situazione non è apprezzabile il pericolo di un danno grave alla persona (Sez. 6, n. 29679 del 13/03/2008, Rv. 240642).

P.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro... in favore della Cassa delle ammende.